



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia

Il Procuratore della Repubblica

Al Procuratore aggiunto,
ai Sostituti
al Dirigente amministrativo.
- sede

Post. N. 474/2023 Int.

Oggetto: adempimenti previsti dall'art. 127 disp. att. c.p.p.

Come è noto l'art. 127 disp. att. c.p.p. (rubricato "comunicazione delle notizie di reato al Procuratore generale"; di seguito, solo "art. 127") è stato oggetto di recenti e plurime modifiche legislative.

In particolare, esso è stato integralmente riscritto dall'art. 41, comma 1, lett. n), del d.lgs n. 150/2013 (cd riforma Cartabia) e da ultimo emendato, con l'aggiunta del comma 1 bis, dall'art. 8 della l. n. 168/2023.

L'articolo in questione, in particolare, enumera una serie di informazioni relative ai procedimenti iscritti presso l'ufficio che devono essere trasmesse al Procuratore Generale presso la Corte di appello per consentirgli di esercitare i suoi poteri di vigilanza e, ricorrendone i presupposti, eventualmente l'avocazione.

E' quindi opportuno individuare le modalità concrete con cui gli obblighi recati dalla disposizione in commento devono essere adempiuti.

Non si era ritenuto finora di adottare specifiche indicazioni in materia sia perché gli effetti principali della norma si spiegheranno solo a partire dai primi mesi del 2024, in quanto in quel periodo potranno verificarsi le condizioni che necessitano la comunicazione relativamente ai procedimenti iscritti per fattispecie delittuose, sia perché si riteneva opportuno attendere le eventuali direttive del Procuratore Generale presso la Corte di Appello sul punto, sia, infine, perché è attesa una prossima modifica della norma in esame da parte del cd "correttivo" della riforma Cartabia.

Lo scorso 16 novembre u.s. all'esito della riunione dei Procuratori del distretto, il Procuratore generale con una sua nota del giorno successivo (prot. n. 4735/2023) ha indicato le modalità in cui intende ricevere le comunicazioni di cui al comma 1 dell'art. 127 e nel corso poi della riunione 12 dicembre u.s. si è discusso di come dare attuazione al disposto del comma 1 bis del medesimo articolo, introdotto, come detto sopra, con la l. 168/2023 che pubblicata in Gazzetta ufficiale il 24 novembre è entrata in vigore il 9 dicembre scorso.

Non si ritiene, invece, necessario attendere l'emanazione del cd correttivo alla riforma Cartabia, in quanto il governo ha adottato una proposta di decreto legislativo che, a quanto risulta, è ancora all'esame delle competenti Commissioni parlamentari e non è prevedibile quando l'iter si concluderà.

Il Procuratore Generale, fra l'altro, molto opportunamente nella sua citata direttiva del 17 novembre u.s. ha già recepito, quale termine per le comunicazioni, quello "mensile", cui fa riferimento la proposta di correttivo in via di definitiva approvazione.

Essendo diverse le modalità previste dall'art. 127, per le comunicazioni di cui ai commi 1 e 1 bis è opportuno trattarle in modo separato.

Per quanto riguarda le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del comma 1 dell'art. 127, esse andranno, quindi, effettuate con cadenza mensile e, per evitare una pluralità di comunicazioni non funzionale né all'attività dell'ufficio né all'esigenze di vigilanza del Procuratore Generale, è opportuno che esse siano effettuate cumulativamente il 30 di ogni mese.

In particolare, la segreteria dello scrivente inoltrerà al Procuratore generale l'elenco dei procedimenti per i quali è necessaria la comunicazione in esame.

Per consentire l'adempimento in questione, i sostituti, inderogabilmente entro il giorno 20 di ogni mese, comunicheranno alla segreteria dello scrivente tutti i procedimenti di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 127, limitandosi a fornire di quei procedimenti i soli dati identificativi, secondo quanto stabilito dal comma 3 del medesimo art. 127.



Nel caso, poi, in cui i procedimenti in questione riguardino reati di competenza della DDA o in materia di terrorismo, reati contro la pubblica amministrazione (segnatamente art. 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 323 c.p.), i reati cd di codice rosso, oggi esplicitamente enumerati nell'art. 362 bis c.p.p., reati di turbativa d'asta (art. 353 e 353 bis c.p.) e quelli di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) nonché tutti quei reati per i quali comunque sono state emesse misure cautelari personali o misure cautelari reali relative a denaro o beni di importo considerevole, accanto alla comunicazione dei dati identificativi, il sostituto indicherà in modo sintetico le ragioni della mancata definizione.

Per quanto riguarda, invece, le comunicazioni di cui al comma 1 bis dell'art. 127, esse andranno pure effettuate dallo scrivente ma a cadenza trimestrale e per le medesime ragioni sopra indicate esse saranno trasmesse il giorno 30 dei mesi di marzo, giugno settembre e dicembre.

In questa caso, inderogabilmente entro il giorno 20 dei mesi indicati i sostituti assegnatari dei procedimenti di cui all'art. 362 bis c.p.p. dovranno comunicare al Procuratore Aggiunto (coordinatore del gruppo IV) e alla segreteria dello scrivente i fascicoli del trimestre precedente per i quali sono trascorsi trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato e non sono state richieste misure cautelari personali.

Non dovendosi ritenere applicabile all'ipotesi in esame il comma 3 dell'art. 127 c.p.p. (che richiama il solo comma 1 e non il comma 1 bis), i sostituti si limiteranno ad indicare il numero del procedimento penale, la data di iscrizione, il nominativo dell'indagato e il reato iscritto.

Il presente provvedimento non rappresentando una modifica del progetto organizzativo vigente non necessita di essere comunicato al Presidente della Corte di Appello; sarà trasmesso invece per doverosa conoscenza al Procuratore Generale presso la Corte di appello e pubblicato, con la massima evidenza, sul sito dell'ufficio

Perugia, 29 dicembre 2023

Il Procuratore della Repubblica
Raffaella Cantone

